

5. Il R. P. P. Fr. ... nelle visite semiconventuali faccia
no con diligenza a Requisitoria sopra che ne permetta
no loro cosa alcuna che pregiudichi all'altissima so-
verità. Coll'istessa esattezza dovranno da loro visitari
si officine, e botteghe, levando da esse ciò che
conoscevano esser contrarii all'istato, ni tempo
re delle nre costituzioni. Col medesimo zelo dovranno
oporsi all'abus di chiudersi da Requisitoria con
chiavette, e celle non permettendo se non a quel-
li a quali visitavamoli convennero in riguardo
dell'usato, e del loro Ministero.

6. Il silenzio per niun modo si dispensi ne Refettorj, ec.
certo in quei giorni che precedono e nre quaresime, e
per niun modo quanto vi sono secolari.

7. No si permetta d'infir in verun conto da Superiori, che
d. Terziarij, o Saroni ricevati da secolari impedisce pe-
cuniarie visitando tale abuso in grave pregiudizio della
povertà, e del nro buon nome.

8. ... se i legumi van era gli Creativi a ...
Parere duto ... non leciti

si è questo dal Revmo Sig. Cantore di Reggio G. ...
Morisano il 1. luglio 1773

In linguaggio di mezzo tempo in cui fu scritta la regola
di S. Francesco, io credo che sotto il nome d'Creativi
si comprendono i legumi. Ecco come parla il Bucange
nel suo glossario, e ne adduce gli esempi: Hortulicia
Hortulavia sunt olera, legumina, et alia id geny.
Hortolagium: prestatio pro leguminibus que in hortis crescunt

Cio però s'pendere. Le più volte dal vedere come si a o
 uato a tempi di Francesco da suoi Frat. e quando
 ne si possa sapere dalla storia, mi pare che si possa
 star ben sicuro sulle addotte avvertenze.

§. 2. Ordinaz. Gen. del 1712.

9. I Superiori s'incaricano a procedere i Sudditi al suo gem
~~piant~~ Superiori si giovano a procedere in un'età col
 buon esempio, al coro e a non permettere che nel tempo
 i Portinaj chiamino giovani. Circa lo stato Religios
 vicecarri e scolari, quando questi ne siano Portinaggi
 così qualiter che non possa ad essi ricarsi la giusta sa-
 tisfazione... gli esercizi spirituali di dieci giorni almeno
 una volta l'anno.
10. I Superiori facciano a giovani la coerenza spirituale
 non la lascia perottare fuori di convento scarsi graviss
 ma necessita di esercitare nelle solite mortificazioni
 siano ad essi a tempi della confessione asseruordinarij. Si
 disciscano non solo nell'osservanza, ma nei ornamenti
11. Si conferma l'ordine che viera a Religiosi sono pena
 di carcere formale e della privazione di tutti gli atti leg
 timi il ricevere denari, o inuoi in parte, o in qualche modo
 altro modo, anche a titolo di pura elemosina, o di evange
 co di luogo o luogo.
12. L'abito insolubile de pannicelli e cingarij di lino o
 simili, eravatosi questo modo opposto all'osservanza d
 la nra Regola che prescrive l'uso arto e stretto &c.
13. I RR. PP. Rovi nelle Visite de Conu. facciano con di
 genia a Religiosi la propria... visitino le offese e la
 cresce levanda da esse uicche conoscano esser contrari
 a la nra Regola ed al tenore delle nre Costituzioni &c.

4. Il detto abate si servano osservar al abate di chiudersi di
 Religiosi e delle non cattolice... e no dovranno perman-
 cere unamente vano e superfluo.
5. No si permetta in verun conto da Superiori, che Seco-
 lariani e Layoni ricevano da secolari, d'inside pecuni-
 arie risultando tal abito in grave pregiudizio della poverta.
6. In alcune Prove si sentono introdotti Giudici Apostolici
 permanenti e patentati - Ed essendo l'abito di essi di
 recamente opposto alla divisa della Regola, menere
 a Noi e lecito solam. yari. ne casi prescritti da Mi-
 colò III. o Clem. V. e non a tenere della Tartiniana
 per essere tal privilegio villosissimo. ... si ordina a S. P.
 Provis. devar tale abito
7. Vesp. Espizj di permanenza no possono introdursi
 come sotto pena della privazione di voce attiva e pas-
 siva conforme alla determinatione di mo. d. Santi Santi.
8. E' incalcolabile l'abito di permettere alle Donne di
 alloggiare in Chiesa ... e pero assolvam. i S. P. Provis.
 no lo permettano ... punendo co' pena di disciplina i
 Superiori, che cio' permetteranno.
9. Cerchiamo con tutto lo spirito un tale abito fidi-
 care alle carte / e lo proibiamo sotto pena di privazio-
 ne di voce attiva e passiva per due anni Capitolari
10. Raccomandiamo a tutti il diggiuno della S. Benedetta
- S. B. Ordinaz. Gen. fatte in tre ca-
 pitoli e molte nell'ultimo
 del 1726.
11. Le Superiori procedendo coll' esempio sudditi... non

Preghenda Dissimulando in conto alcuno, gli digera de' Padri, si in
 ai n. 15. segreto come in questo col. detto ordine, no' co' processi
 del Cimon si facim. interdotti quali siano in numero, che pregato
 ... correggano i suddi da Padri no' da giovani. Si age-
 stano le loro colpa nei giorni stabiliti, per istradicare le
 cattive consuetudine, ne lascino un tal costume, merceda
 come si vede in pratica per esser guaji in disuso, ad altri
 oggi non giova quando si accosta, che ad irritare gli ani-
 mi, e a non emendarli. Si debbo dunque di Superiori
 esercitare paternam., e invitativamente i Religiosi nel-
 le continue mortificationi, e sopra tutto ciò si eseguisca
 con diligenza, ed esattezza co' giovani.

21. Se troveranno nella Visita Superiori in ciò travagliati
 nella carità cogli Infermi, ne faremo non piccolo risen-
 timento. E Infermi però si ricordi, che come poveri non
 deve pretendere cose, ch' eccedano la sfera di sua povertà
 ... la cura consentita dalla carità, che si fa loro in Reli-
 gione, sempre maggiore di quella o poteranno avere, o sp-
 rare nel secolo.

22. No' si permetta in conto alcuno, che il Portinajo chiami
 alcuno alla porta, o in altro luogo, nel sud. tempo d' ora-
 zione, senza grandissima e inevitabile necessita. Ne re-
 steranno perciò offesi i Secolari. ... no' si permetta, che i
 Religiosi nell' orare che fanno stiano incomposti. ... che tam-
 poco si lascino da noi Religiosi gli esercizi spirituali al-
 meno una volta l'anno. ... A chi rompera il silenzio, iv-
 remisistim. sia data toties quoties la pena tassata dalle Co-
 stituzioni ... le divine laudi colle dovute pause, e con tut-
 ta la divozione, compostione, e modestia ... le feste mag-
 giori, e più soenni siano anche con maggior solennità.

altro
 visto

e venerata celebrata, in modo però che non dimorano
si solo luogo nostro, colla variazione del canto, ma
con obsequiamenti propri

213

23. Se alcuno scriveratosi di sua professione presumerà vice
vere ritenere o evaporar denari in qualsiasi modo
da un luogo a un altro sia castigato colla pena del car-
cere formale. In tutto de' nri conventi siano fructi
Protestanti permanenti, ma senza ogni qualunque volta sarà
di bisogno, ma cessato il bisogno, cessa anche il fructo.
Se permattano loro i Provinciali, fructe agli Religiosi
se Comuniari, che servono con chiave, le celle, o in altro
modo le dividano, che dal superiore non si possano, o non si
sappiano aprire, e questo sotto pena a nro arbitrio.
E avendo scrivere qualche cosa necessaria, scrivano nella
minima carta, che possono.

Pover

24. Le conferenze morali novam. si raccomandano, e però
perfino i Superiori, che se saranno negligenti a farle, do-
vranno rendere severissimo conto a Dio. Però almeno
una volta la settimana si praticino.

S. 4. Ordin. Geniv. Del 1733.

25. Essendosi introdotta nel tempo della Compiera, o nel tempo
dell' orazione mentale in vario delle nre lingue l' esposi-
zione del venerabile, o in tutte le domeniche, o in certe
feste dell' anno, si procuri regolar tanto queste, quanto
le altre funzioni, che no pregiudichino al raccoglimento
de' Religiosi, nell' ora della detta orazione mentale.

26. S' inculca che i Superiori locali per i giorni delle nre
feste no facciano apparar sontuosi, con damajchi, e si-
mili tappezzerie, ma osservino la semplicità capuccina,
servendosi di foglie di Mortelli, carte colorite, e altri or-
namenti usati nella nra Religione, e praticati da nri Anchi.

27. Si proibisce sotto pena di cinque discipline e cinque pane ed acqua a Superiori locali di no dar da mangiare particolarmente a Donne in Chiesa o in Orto, ma in altra stanza se si sara, e se no in sia la facciano fabbricare per non mancare ad Amicabili di Benefattori. E questa sia consegna alla chiesa e che no si comunichi per di dentro al convento, ed questo, che la chiave sia sempre in mano de Superiori.

Poveri 28. Si notifica a tutti i nri Religiosi essere assoluta contra il voto della poverta... lasciare i Superiori i Conventi e lor Governati no solo eccedentem provieduti di vettovaglia e di utensi, e d'altissimi limosine pecuniarie no senza loro procurato colla cura a seya che possan sentire... e meglio... nel tempo della loro Superiorita abbiano fatto scattare i frati casto infermi, che sanati con un reddito si scarce &c. / e si sieguro a dragimare infameviti, che depositano in secreto limosine, o le trasportano dopo il governo ad altro Convento, o vitengono porzione delle limosine per cui fanno ad altri celebrare le messe, o cercano robe per venderle, e cercandole per vera necessita no praticano poi i dovuti modi nell'evitarle. Costoro sian sospesi dalla Guardia, e no emendandosi sian privati, ne piu rieletti.

29. Si dragimano i frati che fan depositarsi limosine, e i Cercatori che no manifestano al Superiore le depositate. Nel dare e ricever regali s'ammortono a non uscire da confini della nostra poverta.

30. Si ordina pertanto, che no solam. nei nri luoghi dove si congregano co licenza speciale, i celebrari, ma anche in tutti gli altri della Breve due volte li mese si faccia la celebrazione de capi per spazio d'una ora. Ma nell'anno ogni giorno terminata a l'azione del cancelo si letture un capo morale sotto pena di

- no esser capivono in tutto al Guardiano che riderziano
31. Voghiamo che no più d'una o due non cedano si forasser
 alcuna delle accennate esenzioni, ma da Superiori locali non
 siano obbligati a tutte le osservanze comuni. E quando ven-
 seiano di farlo oltre la colpa, disciplina o rispetto in
 parte, ed ogni avvisarano il B. Conventuale.
32. Non si concederanno indienze de per necessità approvate
 per lo più dal P. P. Provinciale, e non mai per andare a visitare
 i parenti. Si proibisce ancora con precetto di S. Ubbia che
 da fuori ne in convento ne fuori si tengano vasse di Ca-
 rnavi, e di altri veceili.
33. Se mai fosse trovato alguno dei nri Religiosi delingente
 in questo particolare d'aver defraudato le poste, e le
 Dogane, voghiamo che con precetto di S. Ubbia sia punito in
 publico Refettorio co' fargli fare 3. discipline, e B. pare
 ed acqua in una smara, e dica la colpa come il Navij, per
 una smara, lasciando a Superiori delle Prover. d'ing-
 giungere altre pene &c.

S. S. Breve di alcune Ordinaz. etc. del 1733.

Fatta dal S. S. S. S. l'an. 1735.

34. Voghiamo che si proibisce cessare il superfluo per
 evitarlo, o venderlo, non servando per quei Conventi che
 come sopra naturalmente per l'abbondanza del paese in
 qualche genere di cose, ne trovano oltre il bisogno, e possono
 provvedere altri Conventi colla dovuta indifferenza, e senza
 del R. P. Provinciale che scarseggiano, e da med. ricavarne
 quei sussidi, de' vagliano a procurarseli co' de nri modi, le
 cose che a loro mancano, e che son necessarie, osservan-
 do in questo le cavole che d'ordine de Superiori delle
 Provincia, già saranno in pratica.

S. Ordi. Gen. Dal 1760. ...
 37. Non permette il P. Inge, dice, nella sua ...
 fronte di darre da Feroce, a Precatori, e Quaresima la
 esenzione solita del loro dal di sed' Quaresima, se non
 a coloro, quali sono, certi del Pulpito, e colle patenti de ...

38. Questo è l'edacento de' veri frati Minori, questa l'obliqua
 ore concitata nel professate, seguire peccatam, e pedare
 di legi trocasso, come usino a morte, finanzia i suoi ...
 ingiuno loro il suo serafico Padre.

39. Ma se avvenisse all'opposto. Se trovassimo ammorso se pre
 miare ...
 morajosi ... per altri ... mancare la scambievole car
 ta fraterna se ... di ...
 si verso del poveri giovani, travagliarane l'ottima educazion
 ... se trovassimo terreni attaccati, &c. ...
 l'evolvemento loro, quale potrebbe essere la quiete del nostra
 spirito?

40. Come può essere che un Capuccino con tanti comodi ... non
 solo no si corregga, s'è difettoso, ma non arda d'amor d' ...
 e del prossimo, ma no sia ricco d'ogni virtù, non sia sano
 ecco da qual altro timore, indicibilmente molesto noi siamo
 afflitti, che no si faccia il sacrissimo dovuto ...
 menti. ... Ora confermate le solite ordinazioni degli esercizi
 spirituali da farsi ogni anno per dieci giorni, &c.

S. 7. Ordini Gen. del 1760.

41. n. 3. No' si disperga il Matutino dell'ora congetta la notte
 se non se nel tempo delle tre ricreazioni avanti le tre quare
 sime, e secondo l'uso antico, no' già secondo qualche abuso
 delle Provincie. Ed in caso di disperga, si reciti un'altra ora
 conghia da tutti.

... in d. 2. tomo l'orazione si chiami, e vada alla

- 43. n. xi. Si facciano i Superiori spese superflue de sayaoi Dinario senza saputa almeno de Religiosi più prudenti e discreti della famiglia anzi senza l'assenso del P. Provinciale se sono spese di rimarco.
- 44. n. xii. Nuno del Religiosi sotto pena di propicia permetta, e molto meno faccia deporre, spendere, o conservare in mano di privato Benefattore limosine pecuniarie sotto qualche motivo o condizione, che si possa assegnare senza licenza, e consenso del Superiore, quale no' la conceda in modo alcuno, se no' fosse per atto provvisoriale e per breve tempo.
- 45. Nuno possa applicare messe o per se o per altri, quando intervenengno limosine senza licenza del Superiore.
- 46. n. 13. Ordinamo la Studenti di no' praticare co' Religiosi no' Studenti, e molto più di non entrare in venuto tempo nelle loro celle, e di non ammettersi nelle celle proprii. Anzi in tempo di silenzio di no' entrare di qualunque motivo di usi nelle celle degli altri. E in altri tempi senza licenza del Superiore, o almeno del Rettore, e allora di stare a porte aperte.
- 47. n. 15. Si eseguiscano co' tutta esattezza gli ordini santamente replicati dalla S. Congregazione di farsi ogni domenica a Fratelli laici il catechismo sopra i doveri religiosi, e cristiani e facciano che intervenengano a Catechismi ancora li Clerici giovani.
- 48. n. 16. Dove sono introdotti la Celebrazioni de' Secolari vogliamo che a tenore degli ordini della S. Congregazione si facciano più volte il mese le conferenze de' laici &c. e si fuggano le altercazioni, e ostentazioni di sapere più degli altri.

49. n. 19. Proibiamo espressam. ed ordiniamo in ogni miglior maniera a l. P. Predicatori che no facciano ricorsi o sim. negri per ottenere Sulpia, e molto meno regali contro la nra S. reverta, e che no s'ingeriscano a visenza del con- gregio lor mantenimento nella disposizione della pecuniaria lino- sina senza vero bisogno ed expressa licenza del Superiore. e terminata la S. predicazione partano spediam. dal luogo, in cui avranno predicato, alla piu lunga istantiam. dopo l' ottava di paggia.

50. n. 20. Si panni di lino vietati dalla Regola secondo le dichiarazioni de Somi Pontefici specialm. d' Inroc. XI. nella Bolla Pastoralis sollicitudo, e sotto colpa grave &c. in ogni convento si convegna in comune, raccomandati alla cura d' un buon religioso per usarli co' Religiosi fo- rastieri, quando capiteranno di viaggio, e co' quelli anco- ra della famiglia quando avro bisogno, ed usati che saranno p' qualche tempo si restituiscono al sud. Religioso. e lo stesso si pranchi nelle infermerie

51. n. 23. Sia incombenza de Superiori Provli. e locali di modera- re le altre ricreazioni, e limitarle all' uso praticato da nri Maggiorei --- si ordina pure espressam. che i giochi a noi permessi no si facciano in tempo fuori di quello destinato per le nre ricreazioni. Ne mai in 2.° tempo nelle celle o stan- ze private, ma in luoghi publici, o stanze dal Superiore destinate per comune ricreazione.

52. Proibiamo Strumenti di suono, Canarij, ed altri vcelli Candelieri, ed altri paramenti di sacrestia, e chiesja, che no sian come assegnano le Costituzioni, ingiungendo co- me sopra una debita alienazione. No s'introducano le- vati no Ammiratori Reliquarij ch'io d' altri...

O'ri. *absolutam.* si permettono dove secondo il clima del paese
e del costume antico si fossero già introdotte. No' si
coleri, e molto meno si permetta l'abito d'accompagnare pu-
+ *obitam.* il cadavere de' Secolari col titolo d' *pietra* o di tem-
porale emolumento. Ne si facciano licenze *uxor, berret,*
te, re beveretini. Cos' al num. 24.

53. n. 26. Raccomandiamo ... d'alienare dalla mente, e
dal cuore, e da frati, e dalle famiglie, e dalle *Bove* tut-
to ciò, che può pregiudicare alla S. carità, e di promuovere
tutto ciò, che alla S. carità contribuisce

54. n. 27. Confermiamo, e rinnoviamo il precetto formale
di S. Ubbà fatto già da nri Antecessori a tutti li *Super-*
riori, e *Sudditi* di non tener mano con chierista in veru-
na maniera a qualunque sorte di contrabando

55. n. 28. Con non minor zelo proibiamo ... di no' ispe-
dire ... lettere, involi, cassette di Secolari, ne anche qdo
non contengono cose di contrabando, sotto nome di *Cap-*
puccini, per qualunq. titolo d'amicizia, di gratitudine &c.

56. n. 29. Scrivere, e spedire lettere senza verun bisogno
è un offendere la S. povertà, e perdere inutilm. il tempo,
aggravare indebitam. i *Conventi* &c.

57. n. 30. Come le *Costituzioni* ordinano essendo alla nra
menza qualche *Secolare* in *Refettorio* comune si legge
secondo il solito, e si osservino le debite cerimonie: Molto
piu ... se vi siano alla menza religiosi nri *Forastieri*,
ed anche qualificati ... *Stanno specialm. de' giovani*
erari in celle alcuni in tempo di silenzio. Ne s'ammetta

no nella-celle secolari..... (nel nelle celle, o altre officine)
 ragazzi, o giovani come di prevalersi di questi per ser-
 vienti, per ispedire, o ricevere lettere, tavole, o altro.....
 proibiamo che si stampino scritture e allegazioni / nel caso
 di bisogno lo che no dee farsi che a tenore delle / Costituzioni /

58. n. 31. Li Superiori locali no' si arrocchino la liberta' di
 mandare li suoi Religiosi oltre le cerche rispettive, e mol-
 to meno per motivo di cerche

59. 32. Ordiniamo a tutti i nri Religiosi la pratica dei dieci
 giorni d' exercij spirituali almeno una volta l'anno.... Il
 farsi in comune colla direzione di qualche idoneo direttore
 si ha dalla sperienza, che sogliono vincere di maggior pro-
 fitto.

60. n. 33. Per ultimo raccomandiamo a tutti i nri Religiosi
 d'attentam. esaminare queste ordinazioni, e le scovgeran-
 no contenute, e fondate nella regola, nel voi, nelle
 Costituzioni, e perciò ordinate non a comporre nove leggi
 ed obbligazioni, ma a mettere piu' in chiaro le obligazio-
 ni da noi contratte nella nra professione, ed a promove-
 re l'adempimento. E quando anche ci sembra qualche co-
 sa nuova, non e' pero' nuova l'obligazione, mentre tut-
 ti dal nro S. Padre siamo obligati d'ubbidire, no' solo in
 quelle cose che abbiamo promesso al Signore d'osservare,
 ma in tutte quelle ancora, che no' son contrarie a Dio
 all'Anima, ed alla regola.

§ 4. Ordinaz. Gen. del 1768.

61. Prefazione / Questa osservanza dugue / delle Costituzioni / e quel-
 che principalm. ed unicam. intendiamo inculcarci..... Vogliamo

62. n. 1. Che si faccia *visitatione* di Sindacato da PP. in
 tutti dal 2.º Brovle nel Capitolo Congregato dopo di
 aver visitato tutti i 2.º locali: ed un Sindacato in di
 apparenza e di si a formata i ma vero, reale, e stretto.
 trovandosi difettoso nell'osservanza delle Costituzioni,
 che si sia accettata la colpa in A.lettoria, e si sia a
 condonare.
63. n. 2. Che si visitino in ogni Cantò i Discreti di tutta
 l'Opera, e che quelli deporgano secondo il grado loro
 di inosservanze delle Costituzioni fatte da PP. Guardiani,
 e da essi dissimulate.
64. n. 3. Che in tutti i Cantò i Cap. si disorgano de' difetti
 e rimediamenti per colpa delle Brove gli altri si for
 sere introdotti contro le Costituzioni &c.
65. n. 4. Che i RR. PP. Brovli facciano le visite imper
 gandosi non una sola giornata ma tutti tutto quel
 tempo, che loro è necessario &c.
66. n. 5. Che i PP. Guardiani non ostante di
 coltar la colpa ne giorni convegni, e con parata
 sare, procurino incitare a tutti de' loro, e
 de' Discreti.
67. n. 6. Che i PP. annuali e annuali i quali non sono
 in atto Guardiani s'contentino ordinam. di promuovere
 la osservanza delle Costituzioni, e che non solo col con
 fis, ma col positivo non s'empie.
68. Sia praticata la S. Ospitalità verso de' Relig. Form
 sieri. Si contenti Ing. comune come sia ordinam. im
 pedito di concorre allo Scalatorio, visto il segno dell'ar
 vivo de' Lavacri.

60. n. 2. Che sia proibita l'ubbidienza la povertà, con infinito riguardo... Minus precepto, più valere a salvarli dalla povertà, minima licenza, preiunta, minima contraria legge; poi de' dichiariamo volere, nel suo primo vigore, a serbare regola... derogando a tutti questi abusi... specialm... nella Sacrestia... paramenti: si' seta; paramenti smerlatti, e la vanità degli Altari, ordinando noi che siano immediatam. al conte tutte le curiosità di q: carattere. In PP. Trovli &

§. 9. Ordin. Gen. del 1775.

60. n. 1. Pendant l'urna, nocturna; l'ora frequentia ne esse simplici cerimonia, aut conventione, sed grave occasione, adeo quod necesse est in his deficientes, etiam culpa non effugiant... Divini officii, et debitis parvis, et collectione interea, et religiosa modestia, decantent... quae etiam de Adventu, intellectum volumus... Nec absque urgente motivo Matutini famis, dispensens extra templi recreatione dari solent ante quadragesimam nostram; et etiam rursus plurimae qualis antea in Trovis conventu erat... et sacerdotibus suaverim, ut saltem semel in anno Rubricae Missae, necesse, relegant.

71. n. 2. Viderint se illi Religiosi quatenus huiusmodi precepto, obediendo, comandamento a tutti, i crasi de' come la nostra regola, satisfacciano, qui secundum propriam voluntatem vivere volentes, se ad obedientiam simplicem suam non subvertant, et in quod periculoso salutis, sine statu versentur... PP. Superioribus vero ordinatur, ut nulla inobedientia, praesertim a Juveneribus, tolerent.

72. n. 3. Inoc. in locutionibus terminos proprietate septem, admittant dicendo Ego emi, Ego soli, Ego comorantur

... se ad omni Denariorum contradictione, acceptatione,
detentione, et ipsi nemini abstineant... et si Religio-
sorum aliquod simile commiserit... voluntate, ut ipsi formam
processus, iuxta Ordinis statuta formetur... quod etiam
de illis intelligendum sunt Denarios pro extraneis, et uno
ad alium locum portare presumantur.

75. Meminerint Superiores sui locale, elemosinam, nec
aliam... non esse necessariam nec Sedis Apostolicæ... sed re-
manere in Dominiu dationis, per congregethos non
esse posse promissionis, reuer in illis elemosinis
vere et si sunt adhibere disponere — graviter proinde
errant illi Superiores, qui cum Archiepiscopo Dominante proce-
dunt illi imperando, aut iudicando, ut hec vel illud emant
... Nullo modo se hinc erit PP. Predicatorum &c.

77. Non permittant ut in Sacrestiis, nostris habeantur
ornamenta, et Audienda ex sera habentia, ut cum
preiosa materia, aut aurum, et argentum, videlicet,
lemas solutiis que in Casis exire conceduntur

78. Prohibetur omnino PP. Superioribus, ne alii presu-
mat aliquid fabrica, aut notable conventus reparatio-
ne incipere absq. expressa licentia R. P. Prouis sibi
Definitorum &c.

76. Nec ullo modo toleretur, ut Religiosi nisi in itineris
suis, portent pileos, eadem si sint ex serapane, aut co-
cuiusq. vestimentorum generum, preter illa que exire in
Regula conceduntur. Omnia enim reliqua, preter illa
de expressa iuxta N. Pontificum expositione, extra ca-
sus necessitatis nobis prohibita sunt.